



Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

**ADOZIONE VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI BACINO DEL
FIUME ARNO, STRALCIO RELATIVO ALLA "QUALITÀ DELLE ACQUE" APPROVATO CON
D.P.C.M. 31.03.1999: NORMA N. 3 - "LICENZE DI ATTINGIMENTO NEL TRATTO DI
BACINO COMPRESO TRA LA SORGENTE DEL FIUME ARNO E LE PRESE DEL
POTABILIZZATORE DELL'ANCONELLA (FI)"**


VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14 aprile 2006 ed entrato in vigore in data 29 aprile 2006;

VISTA la Parte III del suddetto Decreto e in particolare gli articoli 53-72 recanti la nuova disciplina in materia di difesa del suolo nonchè l'art. 170 comma 11, ai sensi del quale *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente Decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*;

VISTO, altresì, il Decreto Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 *"Disposizioni correttive e integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 24 novembre 2006, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006"*;

RICHIAMATA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., recante *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il d.p.c.m. 10 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1989, n. 203 recante *"Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno"*;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO l'art. 18 della legge 183/1989 contenente la disciplina relativa all'adozione dei Piani di bacino di rilievo nazionale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 17 comma 6 *ter* della legge 183/1989 "i piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali" e "(...) devono essere disposte, ai sensi dell'art. 6-bis le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti ancora non compiutamente disciplinati";

VISTO il d.p.c.m. 31.03.1999, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.131 del 7 giugno 1999, con cui è stato approvato il Piano di bacino, stralcio relativo alla "Qualità delle acque del fiume Arno";

VISTO il R. D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", come modificato dal D. Lgs. 12 luglio 1993, n. 275, ed in particolare l'art. 56 del suddetto T.U. contenente la disciplina degli attingimenti di acqua pubblica;

VISTA la formulazione della norma n. 3 del Piano di bacino, stralcio relativo alla "Qualità delle acque del fiume Arno", approvato con d.p.c.m. 31.03.1999, secondo cui è disposto che: "Nel tratto di bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI), riguardante l'asta principale e gli affluenti, al fine di non aggravare ulteriormente l'attuale situazione di insufficiente portata dei corsi d'acqua nel periodo estivo, è fatto divieto di rilasciare nuove licenze di attingimento. La presente norma resta in vigore fino a quando, resi operativi i vari provvedimenti di sostegno delle portate di magra previsti dal piano, valutata la portata disponibile rispetto a quelle ritenute necessarie al mantenimento degli standard di qualità individuati, ne verrà data comunicazione agli enti competenti. Per nuove licenze di attingimento si intendono quelle richieste per la prima volta e che non siano state interessate da rinnovi precedenti, come stabilito dall'art. 56 del T.U. 1775/1933 e successive integrazioni e specificatamente dall'art. 9 del D. Lgs. 275/1993".

CONSIDERATO CHE ai sensi della suddetta formulazione, nel tratto di bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI), sia per quanto riguarda





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

l'asta principale che gli affluenti, sussiste ad oggi il divieto di rilasciare nuove licenze di attingimento;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE nella suddetta norma viene stabilito che la medesima resterà in vigore *"fino a quando, resi operativi i vari provvedimenti di sostegno delle portate di magra previsti dal piano, valutata la portata disponibile rispetto a quelle ritenute necessarie al mantenimento degli standard di qualità individuati, ne verrà data comunicazione agli enti competenti"*;

VISTE le richieste avanzate dalle Province di Arezzo e di Firenze, territorialmente interessate dal dispositivo della norma n. 3 del Piano di bacino, stralcio relativo alla *"Qualità delle acque del fiume Arno"*, relative alla modifica della norma in oggetto;

CONSIDERATO CHE tali richieste risultano supportate dal fatto che il principale intervento strutturale di supporto alle magre previsto dal Piano di bacino, stralcio relativo alla *"Qualità delle acque del fiume Arno"* – ossia l'Invaso di Bilancino - risulta realizzato e in grado di garantire, insieme ad ulteriori interventi realizzati e previa verifica a livello di bacino della compatibilità delle richieste di utilizzo con lo stato della risorsa idrica, una portata in alveo sufficiente all'utilizzo idropotabile e al mantenimento delle biocenosi acquatiche;

PRESO ATTO CHE il Comitato Tecnico nella seduta del 20 settembre 2004 ha ritenuto che sussistano condizioni sufficienti per l'adozione del progetto di variante al Piano di bacino, stralcio relativo alla *"Qualità delle acque del fiume Arno"*, per quanto attiene alla norma n. 3 del medesimo, ribadendo, comunque, la necessità di dotare gli enti competenti di uno strumento che permetta il controllo alla scala di bacino idrografico degli attingimenti annuali;

CONSIDERATO CHE con propria precedente deliberazione n. 183 del 5 ottobre 2004 il Comitato Istituzionale, ai sensi dell'art. 18 comma 1 della legge 183/1989, ha provveduto all'adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla *"Qualità delle acque del fiume Arno"*, per quanto attiene alla norma n. 3;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

CONSIDERATO CHE come previsto dall'art. 18 comma 3 della legge 183/1989 l'avviso di adozione del progetto di variante al Piano è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 7 gennaio 2005 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 1 (Parte II) del 5 gennaio 2005;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE ai sensi dell'art. 18 comma 6 della legge 183/1989 il progetto di variante con la relativa documentazione è stato depositato presso le sedi della Regione Toscana e della Regione Umbria e delle province territorialmente interessate, disponibile per la consultazione per 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

VISTA la nota della Regione Umbria n. 0086429 del 19 maggio 2005, agli atti di questa Autorità al n. prot. 5510 del 27 maggio 2005, con cui si comunicava che sul progetto di variante in oggetto non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO CHE, a seguito delle note inviate dall'Autorità di bacino n. 1931 del 27 aprile 2005, n. 7042 del 24 agosto 2005, n. 1596 del 16 aprile 2007, da parte della Regione Toscana non è pervenuta alcuna comunicazione;

PRESO ATTO CHE nella seduta del Comitato Tecnico del 29 maggio 2007 è stato deciso di sottoporre al Comitato Istituzionale l'adozione definitiva della variante in oggetto e della relativa misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 comma 6 *bis e ter* e l'approvazione del regolamento richiamato al comma 2 della norma modificata, avente ad oggetto la procedura per la verifica della compatibilità delle richieste di attingimento con lo stato della risorsa idrica;

VISTO, al riguardo, lo schema di *Regolamento per la gestione degli attingimenti idrici nel tratto del bacino, compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella*, allegato alla presente deliberazione;

RITENUTO CHE con l'adozione della variante in oggetto l'Autorità di bacino del fiume Arno viene a dotarsi di uno strumento efficace per intervenire nella procedura di rilascio delle



Piumi



Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

licenze di attingimento, garantendo che il medesimo avvenga in un quadro di sistema e in modo rispettoso delle condizioni di equilibrio di bilancio idrico e del deflusso minimo vitale;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'adozione della variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla *"Qualità delle Acque"* approvato con d.p.c.m. 31.03.1999: Norma n. 3 - *"Licenze di attingimento nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI)"*, della relativa misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 comma 6 *bis e ter* e del regolamento richiamato al comma 2 della medesima norma;

VISTO il verbale della seduta del 19 giugno 2007 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'art.12 comma 3 della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni;

DELIBERA

ARTICOLO 1 – Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 comma 10 della legge 183/1989, la variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relativo alla *"Qualità delle Acque"* approvato con d.p.c.m. 31.03.1999, consistente nella sostituzione del testo della norma n. 3, rubricata *"Nuove licenze di attingimento da acque superficiali per uso irriguo, o altri usi, senza restituzione dal fiume arno. Divieto di rilascio nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (Fi)"* con il seguente:

Norma n. 3 - *"Licenze di attingimento nel tratto di bacino compreso tra la sorgente del fiume Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI)"*

"Nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI), riguardante l'asta principale e gli affluenti, le licenze di attingimento possono essere rilasciate dagli enti competenti, previa verifica della compatibilità complessiva delle domande pervenute con lo stato della risorsa idrica da effettuarsi di concerto con l'Autorità di bacino.

La verifica di cui sopra sarà condotta sulla base di un Regolamento, da approvarsi con delibera di Comitato Istituzionale".





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

ARTICOLO 2 – Di stabilire che fino all'entrata in vigore del d.p.c.m. di approvazione della variante al Piano o, in mancanza, per un periodo pari e comunque non superiore a tre anni decorrenti dalla data di adozione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 17 comma 6 bis della legge 183/1989, nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI), riguardante l'asta principale e gli affluenti, gli enti competenti possono procedere al rilascio delle licenze di attingimento, soltanto previa verifica della compatibilità complessiva delle domande pervenute con lo stato della risorsa idrica da effettuarsi di concerto con l'Autorità di bacino del fiume Arno.

ARTICOLO 3 - Di approvare, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente deliberazione, il *Regolamento per la gestione degli attingimenti idrici nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella*, allegato alla presente deliberazione in modo da costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 4 – Di dar corso alla procedura di approvazione e pubblicazione della variante adottata ai sensi di quanto previsto all'art. 18 comma 11 della citata legge 183/1989.

Roma, 19 giugno 2007

IL PRESIDENTE

Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare

On. Sen. Gianni Piatti

IL SEGRETARIO GENERALE
Prof. Giovanni Menduni

Allegato: *Regolamento per la gestione degli attingimenti idrici nel tratto del bacino, compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella*





Autorità di Bacino del Fiume Arno

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ATTINGIMENTI IDRICI NEL TRATTO DEL BACINO, COMPRESO TRA LA SORGENTE DELL'ARNO E LE PRESE DEL POTABILIZZATORE DELL'ANCONELLA (FI).

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento detta la procedura di valutazione delle richieste di attingimento idrico nel tratto del bacino compreso tra la sorgente dell'Arno e le prese del potabilizzatore dell'Anconella (FI) riguardante l'asta principale e gli affluenti di ogni ordine.
2. Le richieste di attingimento di cui al primo comma sono quelle che prevedono il prelievo dal reticolo superficiale nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre.

Art. 2 – Procedura

1. Le Amministrazioni Provinciali provvedono a effettuare una valutazione quantitativa delle richieste pervenute, suddivisa per sottobacino.
2. Qualora il corso d'acqua cui si riferisce la richiesta di attingimento sia ricompreso nell'ambito territoriale di due Province, la valutazione di cui al comma 2 è effettuata di concerto tra le stesse Amministrazioni.
3. Le Amministrazioni Provinciali e l'Autorità di bacino del fiume Arno provvedono, di concerto, ad effettuare una verifica della compatibilità generale degli attingimenti, anche sulla base dei dati relativi al bilancio idrico del bacino interessato dalle richieste, prodotti dall'Autorità di bacino.
4. Sulla base della verifica di cui al comma 3, le Amministrazioni Provinciali provvedono al rilascio delle singole licenze di attingimento avvalendosi dei criteri riportati all'articolo seguente.

Art. 3 – Criteri per la valutazione degli attingimenti

1. Qualora, a seguito della verifica condotta ai sensi dell'art. 2 comma 3 del presente Regolamento i quantitativi richiesti non permettano il mantenimento delle condizioni di bilancio, le Amministrazioni Provinciali possono procedere al rilascio delle licenze di attingimento:
 - a. adottando in via generale riduzioni percentuali dei quantitativi oggetto delle richieste;
 - b. procedendo, in alternativa, alla valutazione delle singole richieste anche sulla base dei criteri riportati al comma seguente.
2. Al fine di procedere al rilascio delle licenze di attingimento nei casi di cui al precedente comma 1 punto b), le Amministrazioni Provinciali devono:
 - a. verificare che i punti di presa delle acque siano dotati di contatore di portata o altro idoneo strumento per l'accertamento delle effettive quantità prelevate;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

- b. considerare prioritari gli usi idropotabile, i prelievi con restituzione, i prelievi per abbeveraggio del bestiame e irrigui con impianto di irrigazione ad alta efficienza (a goccia, microirrigatori a spruzzo statici o dinamici, microgetti o simili);
- c. verificare l'orario di attingimento, in modo da evitare picchi di prelievo concentrati nei vari corsi d'acqua. I quantitativi richiesti ad uso irriguo sono commisurati alla superficie irrigua ed alla tipologia colturale, tenuto conto di quelli tipici di ciascun bacino.

Primi

